

Allegato

Direttive per la determinazione degli indennizzi per limitazioni in aree di tutela dell'acqua potabile

(Art. 17 legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 e s. m., Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 26 luglio 2006, n. 35)

1. DIRETTIVE GENERALI

Il diritto ad indennizzo sussiste se

- si verifica effettivamente una limitazione della normale attività agricola e forestale,
- oppure se l'applicazione dei vincoli della zona tutela acque comporta costi aggiuntivi al proprietario.

Inoltre a tale diritto di indennizzo per particolari limitazioni, per le superfici nella zona di tutela acque sarà corrisposto un indennizzo annuale forfetario quale compenso per le limitazioni generali, come per esempio spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attività ecc.

L'indennizzo per limitazioni all'utilizzo agricolo - forestale verrà determinato in base al consueto utilizzo, cioè quello normalmente praticato su aree con caratteristiche simili (quota, esposizione, morfologia, tipo di suolo, ecc.). Le Ripartizioni 31 (Agricoltura) e 32 (Foreste) determineranno quale sia l'utilizzo consueto del terreno.

Con costi aggiuntivi si intendono i costi, che risultano al proprietario del fondo dall'applicazione dei vincoli della zona di tutela acque (p.es. spostamento di pozzi di dispersione al di fuori della zona di tutela).

Si applicano i seguenti principi:

- Gli indennizzi vengono corrisposti di principio annualmente.
- Indennizzi per costi aggiuntivi (p.es. interventi costruttivi) vengono liquidati in unica soluzione.
- Costi aggiuntivi che potrebbero verificarsi in futuro, vengono indennizzati nel momento in cui devono essere sostenuti.
- Per la quota esente fino all'ammontare di 36 € spettante al singolo proprietario non spetta alcun indennizzo.

2. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI

2.1 INDENNIZZO FORFETARIO

L'indennizzo forfetario viene pagato per tutti i fondi compresi nella zona di tutela acque ad eccezione di quelli identificati nel piano urbanistico come ghiacciaio/zona rocciosa, bosco, verde alpino. L'indennizzo ammonta a 70 € per ettaro in zona II, a 36 € per ettaro in zona III annui. Per la zona I questo tipo di indennizzo non è previsto. Attraverso questo indennizzo forfetario vengono compensate limitazioni generali (eventuali spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attività per esempio a causa del divieto di variare la destinazione d'uso del terreno, eventuali limitazioni nell'eseguire scavi o realizzare edifici) per le quali non è previsto altro tipo di risarcimento.

2.2. Zone I

Le zone I hanno in genere un'estensione limitata (ordine di grandezza 100 – 1.000 m²). Dato che vengono utilizzate esclusivamente per gli impianti di approvvigionamento idrico non è più possibile alcun utilizzo agricolo - forestale. Si ritiene utile che vengono trasferite nel possesso del concessionario. Ove ciò non è possibile si indennizzerà l'intero ricavo del normale tipo di coltura

	COLTURA	€/ha (min.)	-	€/ha (max.)
ZONE I	frutticoltura	8.675	-	10.605
	viticoltura	8.208	-	10.031
	silomais	2.947	-	3.601
	patate	4.215	-	5.155
	barbabietola rossa	2.157	-	4.503
	cereale	678	-	830
	prato avvicendato	1.762	-	2.157
	prato stabile ad 1 falciatura	496	-	608
	a 2 falciature	988	-	1.211
	a 3 falciature	1.485	-	1.812
	a 4 falciature	1.976	-	2.410
	pascolo	455	-	555
	bosco	387	-	468

Gli importi su menzionati comprendono qualsiasi limitazione riguardante la zona I.

In caso di zone I boschive di grandi dimensioni l'utilizzo forestale può essere effettuato parzialmente anche in futuro. L'indennizzo per il mancato utilizzo del bosco (387 – 468 €) viene corrisposto perciò soltanto per le aree che devono essere liberate dagli alberi. Per la rimanente parte della zona I viene corrisposto un indennizzo (70 €/ha) per compensare le maggiori difficoltà nell'utilizzo del bosco (per specifiche misure di sicurezza durante le attività, l'utilizzo di particolari tecniche, ecc.).

2.3. ZONE II UND III

Le limitazioni soggette di indennizzo indicate nella tabella successiva non possono essere cumulati. Ove sussistano due o più limitazioni verrà corrisposto l'importo maggiore:

Divieto di utilizzo di colaticcio origine zootecnica:

COLTURA / UTILIZZO	IMPORTO INDENNIZZATO		ANNOTAZIONI
	€/ha (min.) - €/ha (max.)		
frutticoltura	-	-	Dove è dimostrato lo spargimento di colaticcio di origine zootecnica, viene indennizzato il corrispondente valore del concime nonché il costo aggiunto sorti dallo smaltimento del concime animale.
viticoltura	-	-	
silomais	247	-	
patate	247	-	
barbabietole rosse	247	-	
cereale	247	-	
prato avvicendato	247	-	
prato stabile ad 1 falciatura	62	-	
a 2 falciature	124	-	
a 3 falciature	186	-	
a 4 falciature	247	-	
pascolo	-	-	
bosco	-	-	

Divieto di utilizzo di concime di origine zootecnica (divieto di pascolo):

COLTURA / UTILIZZO	IMPORTO INDENNIZZATO		ANNOTAZIONI
	€/ha (min.) - €/ha (max.)		
frutticoltura	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	- -	Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente, detratto il reddito ottenuto dal prato falciato. Dove è dimostrato lo spargimento di colaticcio di origine zootecnica (non letame) prima dell'attuazione del piano di tutela dell'acqua potabile, viene indennizzato inoltre il corrispondente valore del concime nonché il costo aggiunto sorti dallo smaltimento del concime animale.
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	- -	
viticoltura	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	- -	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	- -	
silomais	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	2.449 - 2.993	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	2.509 - 3.052	
patate	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	3.703 - 4.528	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	3.764 - 4.589	
barbabietole rosse	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	1.661 - 3.894	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.719 - 3.951	
cereale	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	182 - 223	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	240 - 281	
prato avvicendato	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	1.316 - 1.611	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.367 - 1.662	

prato stabile ad falcatura	1	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	-	-	
		precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	13	- 13	
a 2 falciature		precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	491	- 601	
		precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	521	- 631	
a 3 falciature		precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	988	- 1.205	
		precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.030	- 1.248	
a 4 falciature		precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	1.479	- 1.801	
		precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.538	- 1.858	
bosco		precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	-	-	
		precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	-	-	

Divieto di pascolo:

COLTURA / UTILIZZO	IMPORTO INDENNIZZATO		ANNOTAZIONI
	€/ha (min.) - €/ha (max.)		
pascolo	455	- 555	In caso di pascolo di usanza comune.

Divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di concime:

COLTURA / UTILIZZO			IMPORTO INDENNIZZATO		ANNOTAZIONI
			€/ha (min.) - €/ha (max.)		
Divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di concime	frutticoltura	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	8.179	- 9.996	Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente, detratto il reddito ottenuto dal prato falciato. Dove è dimostrato lo spargimento di colaticcio di origine zootecnica (non letame) prima dell'attuazio- ne del piano di tutela dell' acqua potabile, viene indennizzato inoltre il corrispondente valore del concime nonché il costo aggiunto sorti dallo smaltimento del concime animale.
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	-	-	
viticoltura	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	7.711	- 9.424		
	spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	-	-		
silomais	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	2.449	- 2.993		
	spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	2.509	- 3.052		
patate	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	3.703	- 4.528		
	spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	3.764	- 4.589		
barbabietole rosse	Nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.661	- 3.894		
	spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	1.719	- 3.951		
cereale	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	182	- 223		
	spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	240	- 281		
prato	nessuno spargimento di	1.316	- 1.611		

	avvicendato	colaticcio di origine zootecnica		
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	1.367 -	1.662
	prato stabile ad 1 falciatura	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	-	-
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	13 -	13
	a 2 falciature	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	491 -	601
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	521 -	631
	a 3 falciature	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	988 -	1.205
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	1.030 -	1.248
	a 4 falciature	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.479 -	1.801
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	1.538 -	1.858
	bosco	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	-	-
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	-	-

Divieto di spargimento di fitofarmaci:

Divieto di spargimento di fitofarmaci	frutticoltura	6700 -	8195	Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente detratto il reddito ottenuto dal prato stabile a 4 falciature.
	viticoltura	6232 -	7624	
	silomais	971 -	1193	
	patate	2179 -	2674	
	barbabietole rosse	- -	-	
	cereale	-	-	
	prato avvicendato	- -	-	
	prato stabile ad 1 falciatura	- -	-	
	a 2 falciature	- -	-	
	a 3 falciature	- -	-	
	a 4 falciature	- -	-	
	pascolo	-	-	
	bosco	-	-	